

Capitolo II

IRREVOCABILITÀ, ESECUTIVITÀ, GIUDICATO

Sommario

1. L'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali. – 1.1. Sentenze inoppugnabili. – 1.2. Impugnazioni inammissibili e giudicato penale. – 1.2.1. Tardività e inammissibilità dell'impugnazione. – 1.2.2. Il problema dei rapporti tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'obbligo di declaratoria delle cause di non punibilità. – 1.3. Decisioni della corte di cassazione e irrevocabilità della sentenza impugnata. – 2. La formazione progressiva del giudicato penale. – 2.1. Termini e rilevanza della questione. – 2.2. Una duplice premessa. – 2.3. Quattro situazioni critiche. – 2.3.1. Impugnazione parziale del capo di sentenza. – 2.3.2. Impugnazione parziale della sentenza cumulativa. – 2.3.3. Annullamento parziale della sentenza cumulativa e annullamento parziale del capo di sentenza. – 2.3.3.1. L'opinione della giurisprudenza. – 2.3.3.2. Critiche. – 3. Irrevocabilità, esecutività, giudicato.

1. | L'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali

L'art. 648 c.p.p. chiarisce quando le sentenze e i decreti penali di condanna diventano **irrevocabili**.

Come meglio vedremo in seguito, dire che le sentenze e i decreti penali diventano irrevocabili (o definitivi, per usare il termine che ricorre nell'art. 27 Cost.)¹ e dire che tali provvedimenti **passano in giudicato** (o «acquistano autorità di cosa giudicata», come recita l'art. 624.1 c.p.p.) significa utilizzare espressioni semanticamente equivalenti per il legislatore processuale penale. Come tali, dunque, esse verranno sin d'ora utilizzate nella presente trattazione.

Molti autori² fanno ricorso alle locuzioni “**giudicato formale**” e “**giudicato sostanziale**” per alludere a due diversi fenomeni che conseguono all'intervenuta irrevocabilità della sentenza: da un lato alla sua tendenziale *immutabilità*, dall'altro alla sua *autorità* e *vincolatività* in ambito penale ed extrapenale³. Anche a questa convenzione lessicale è possibile aderire: con la precisazione

¹ Sull'identità dei due concetti cfr. CHIAVARIO 2009, 584, nonché, diffusamente, CAPONE 2005, 211 s., e LAVARINI 2004, 16 s.

² Tra gli altri, CATELANI 2002, 192 s.; CORBI-NUZZO 2003, 21 s.; GAITO 2006a, 929; GAITO-RANALDI 2005, 54; JANNELLI 2005, 592; RIVELLO 1991, 482; SCAPARONE 2008, 296. Analogamente, in giurisprudenza, Cass. 21.9.1995, Leali.

³ Solo parzialmente diversa la sistematica di DEAN 2010, 841 s. Giudicato formale e giudicato sostanziale.

che sarebbe improprio un trapianto in ambito penalistico del concetto di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), dal momento che la sentenza penale, «non possedendo un proprio retroterra di rapporti riconducibili a diritti soggettivi, può spiegare i suoi effetti solo nel processo e per il processo»⁴.

1.1. Sentenze inoppugnabili

Le **sentenze** sono irrevocabili, in primo luogo, quando contro di esse «**non è ammessa impugnazione** diversa dalla revisione» (art. 648.1. c.p.p.).

Conviene rammentare che sono «sempre soggette a ricorso per cassazione» le sentenze diverse da «quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p.» (art. 568.2 c.p.p.). Salva l'ipotesi eccezionale delle sentenze penali pronunciate dalla Corte costituzionale, dichiarate inoppugnabili dall'art. 137.3 Cost., le sole decisioni di merito inoppugnabili e, dunque, «**congenitamente irrevocabili**» sono le sentenze di proscioglimento emanate dalla corte di cassazione contestualmente all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata⁵: non trattandosi, tuttavia, di decisioni suscettibili di revisione, la formulazione dell'art. 648.1 c.p.p. – nella parte in cui sembra alludere a sentenze inoppugnabili in via ordinaria ma rientranti nell'orbita applicativa del rimedio straordinario di cui all'art. 630 c.p.p. – non è particolarmente felice.

1.2. Impugnazioni inammissibili e giudicato penale

1.2.1. Tardività e inammissibilità dell'impugnazione

Se l'impugnazione ordinaria è ammessa, la sentenza diviene irrevocabile «quando è inutilmente **decorso il termine** per proporla»⁶; se l'impugnazione ordinaria è ammessa ed è stata proposta ma dichiarata **inammissibile**, la sentenza diviene irrevocabile «quando è inutilmente decorso il termine per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile» (art. 648.2 c.p.p.). Analogamente, i decreti penali sono irrevocabili «quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello

ziale – entrambi ricollegabili al concetto di *irrevocabilità* della sentenza e alla funzione *negativa* del giudicato – «evocano una duplice preclusione, puntando a evitare, in un caso, un'illimitata pluralità di sentenze nello stesso processo, nell'altro caso, una illimitata pluralità di processi *de eadem re*» (principio del *ne bis in idem*). Ricollegabile, invece, alla funzione *positiva* del giudicato – cioè alla sua «attitudine a sorreggere e orientare accertamenti eteronomi rispetto a quello di natura penale» – sarebbe il fenomeno dell'efficacia della sentenza penale nei giudizi civili o amministrativi (artt. 651-654 c.p.p.).

⁴ CORBI 1992, 84 s.; CORBI-NUZZO 2003, 19.

⁵ CORDERO 2006, 1218. Non contraddice tale assunto l'esistenza dell'art. 625-*bis* c.p.p., posto che, come vedremo (*infra*, § 1.3), il rimedio ivi previsto interviene a sentenza della corte di cassazione già divenuta irrevocabile.

⁶ L'art. 28 reg. esec. c.p.p. precisa che in un simile caso la cancelleria trasmette l'estratto della sentenza al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, dando atto nel medesimo dell'intervenuta irrevocabilità. Come già sappiamo, l'estratto della sentenza contenente la certificazione di irrevocabilità costituisce titolo per iniziare validamente l'esecuzione. Cfr. GAITO-RANALDI 2005, 113 s.

per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile» (art. 648.3 c.p.p.). Se vi è stato ricorso per cassazione, infine – nei confronti della sentenza oppure nei confronti dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione –, «la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso» (art. 648.2 c.p.p.).

Al riguardo, il problema più delicato si pone in relazione all'ipotesi dell'**impugnazione inammissibile in quanto tardiva**. Quando interviene l'irrevocabilità se la parte, pur essendo decorsi i termini, propone ugualmente l'impugnazione, che viene correttamente dichiarata inammissibile? Nel momento in cui decorrono i termini per impugnare o nel momento in cui diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile l'impugnazione? L'esecuzione della sentenza può essere legittimamente avviata al momento della scadenza del termine o bisogna attendere la declaratoria di inammissibilità (*rectius*, il passaggio in giudicato di tale declaratoria)?

L'opinione di gran lunga preferibile è che il giudicato si formi al momento del decorso del termine⁷. Immaginare che tale effetto si verifichi solo nel momento in cui diviene irrevocabile l'ordinanza di inammissibilità vorrebbe dire, infatti, escludere ogni concreta possibilità di formazione del giudicato: anche dopo anni la parte potrebbe proporre un'impugnazione inammissibile, e in previsione di una simile eventualità la sentenza non potrebbe mai essere eseguita. Nel momento in cui diviene a sua volta irrevocabile, l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità non rende, dunque, irrevocabile la sentenza impugnata, ma si limita a prendere atto di un'irrevocabilità già verificatasi al momento della scadenza del termine: «l'eventuale impugnazione presentata dopo la scadenza del termine per impugnare, così come il relativo giudizio [negativo] sulla ammissibilità, intervengono nei confronti di una sentenza già legittimamente in esecuzione»⁸.

Secondo un'opinione, il quadro muterebbe laddove, pur essendo decorsi i termini, il cancelliere non abbia attestato l'intervenuta irrevocabilità della sentenza a norma dell'art. 28 reg. esec. c.p.p. e non abbia trasmesso la sentenza al pubblico ministero per la sua esecuzione: in questo caso, se la parte impugnasse e la sua impugnazione venisse dichiarata inammissibile perché fuori termine, la sentenza diventerebbe irrevocabile «solo a seguito dell'inutile decorso del termine per impugnare l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità»⁹. Sembra difficile, tuttavia, ammettere che dal comportamento diligente o negligente del cancelliere possa dipendere un effetto giuridico così importante come il verificarsi dell'irrevocabilità, specie se si considera che dall'essere o meno divenuta irrevocabile la sentenza dipende l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., cioè la possibilità per l'imputato di ottenere un proscioglimento *in extremis*. Meglio, dunque, ritenere che anche in questo caso l'ordinanza di inammissibilità non abbia altra funzione se non quella di dichiarare un'irrevocabilità già verificatasi al momento della scadenza del termine.

⁷ Per tutti LAVARINI 2004, 67 s., e LOZZI 2010, 771 s., che sottolinea come la medesima soluzione non possa non essere accolta con riferimento al ricorso per cassazione inammissibile per tardività, nonostante la seconda parte dell'art. 648.2 c.p.p. ricollegli senza distinzioni l'irrevocabilità della sentenza oggetto di ricorso alla declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione. V. anche CORBI-NUZZO 2003, 12 s.

⁸ Così CORBI 1992, 64 s. Non mancano, in giurisprudenza e in dottrina, opinioni contrarie: cfr. Cass. 2.10.2002, Lombardo («in presenza di una impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità»), e GAITO 2006a, 930 s., secondo il quale il disposto dell'art. 591.2 c.p.p., «categorico e non controvertibile», sarebbe emblematico «dell'esistenza indefettibile di una fase processuale intermedia tra l'avverarsi della causa di inammissibilità e il momento della formale declaratoria». Anche questa dottrina è tuttavia costretta ad ammettere che, così ragionando, sarebbe «in potere dell'imputato procrastinare il verificarsi dell'irrevocabilità»: occorrerebbe pertanto, sul punto, una «rimeditazione normativa».

⁹ CORBI 1992, 64 s.; CORBI-NUZZO 2003, 12.

1.2.2. Il problema dei rapporti tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'obbligo di declaratoria delle cause di non punibilità

Dall'esatta individuazione del momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile discende la soluzione che deve essere offerta alla spinosa questione dei **rapporti tra inammissibilità dell'impugnazione e declaratoria delle cause di non punibilità**.

Questi i termini del problema. Tizio propone un'impugnazione inammissibile (ad esempio, deposita fuori termine l'atto d'appello o adduce motivi manifestamente infondati a sostegno di un ricorso per cassazione): in seguito, prima che il giudice dell'impugnazione abbia potuto pronunciarsi, interviene una causa di estinzione del reato (ad esempio, la prescrizione). Come deve comportarsi a questo punto il giudice? Deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione o deve prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p., che lo obbliga, «in ogni stato e grado del processo», a «dichiara[re] d'ufficio con sentenza» l'estinzione del reato e le eventuali altre cause di non punibilità (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, manca una condizione di procedibilità)?

La soluzione più lineare del problema è quella che viene così limpidamente sintetizzata da un'autorevole dottrina: «il proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*, nel caso di impugnazione inammissibile [risulta] precluso soltanto nei casi di dichiarazione di impugnazione **tardiva** o rivolta contro un provvedimento **non suscettibile di impugnazione**, posto che, essendo l'art. 129 c.p.p. dettato con riguardo “ad ogni stato e grado del processo”, la sua applicabilità cessa con la conclusione del procedimento stesso o, più esattamente, con l'irrevocabilità della sentenza. Dall'art. 648 c.p.p. si ricava, infatti, che – mentre nel caso di impugnazione tardiva o di provvedimento inoppugnabile, il giudicato si forma automaticamente alla scadenza dei termini oppure con la pronuncia del provvedimento non soggetto ad impugnazione – nelle altre ipotesi di inammissibilità la sentenza impugnata diventa irrevocabile dal giorno in cui è divenuta irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile l'impugnazione: pertanto, in tali situazioni, non formandosi il giudicato prima della declaratoria di inammissibilità, il giudice *ad quem* può ben applicare l'art. 129 c.p.p. o le altre disposizioni che impongono declaratorie d'ufficio»¹⁰.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'argomento fondato sul tenore letterale dell'art. 129 c.p.p. non sarebbe, tuttavia, decisivo¹¹. Occorrerebbe infatti **distinguere** (anche “cronologicamente”) tra **passaggio in giudicato** della sentenza e **irrevocabilità/esecutorietà** della medesima. Mentre per il verificarsi dell'irrevocabilità sarebbe necessario attendere, in ossequio all'art. 648.2 c.p.p., una declaratoria definitiva di inammissibilità dell'impugnazione, il passaggio in giudicato della sentenza –

¹⁰ LOZZI 2010, 669 s. In prospettiva conforme JANNELLI 2005, 621 s., e, in giurisprudenza, Cass. 8.10.1990, Martino.

¹¹ Condivide il rilievo una parte della dottrina: v. per tutti ORLANDI 2005, 75, e, con riferimento all'art. 152 c.p.p. abr., CORDERO 1983, 898 s. («assolvere l'imputato sul presupposto di un gravame inammissibile non è consentito più di quanto lo sia in un processo nel quale manchi la querela»).

coincidente con l'esaurirsi di ogni potere decisorio del giudice sui *merita causae* – conseguirebbe alla mera proposizione dell'atto di impugnazione inammissibile¹². La declaratoria di inammissibilità avrebbe un'efficacia puramente ricognitiva di un giudicato già formatosi: la sua emanazione, dunque, non potrebbe non prevalere sull'obbligo di dichiarare la sussistenza della causa di non punibilità.

Questa tesi riprende la vecchia opinione dottrinale secondo cui le cause di inammissibilità **originaria** dell'impugnazione (difetto di legittimazione ad impugnare, carenza di interesse, impugnazione non presentata nella forma o nel luogo prescritti o presentata una volta scaduto il termine) impediscono una valida instaurazione del giudizio di impugnazione, vietando al giudice di emanare una qualunque decisione diversa dalla declaratoria di inammissibilità. Il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., di conseguenza, sarebbe consentito solo nelle ipotesi di inammissibilità **sopravvenuta** (ad esempio, nel caso di rinuncia all'impugnazione), perché in questo caso il giudizio di impugnazione sarebbe stato validamente instaurato¹³.

Alla fine degli anni novanta, le Sezioni unite della Corte di cassazione¹⁴ avevano ribadito questa opinione aggiungendo, rispetto all'elenco di cui sopra, tra le cause di inammissibilità sopravvenuta la **manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione** (art. 606.3 c.p.p.) e tra le cause di inammissibilità originaria le altre due cause di inammissibilità, specifiche del ricorso per cassazione, previste dallo stesso art. 606.3 c.p.p. (ricorso proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge e per violazioni di legge non dedotte con i motivi d'appello). Le Sezioni unite avevano ritenuto che fosse qualificabile come "sopravvenuta" – e che, dunque, non precludesse l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità – la sola causa di inammissibilità consistente nella manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, sul presupposto che per accertare le ulteriori ipotesi di inammissibilità contemplate nell'art. 606.3 occorrerebbe una valutazione meramente formale intesa a verificare se siano state o meno rispettate le condizioni dalla cui osservanza dipende la regolarità della domanda, mentre per dichiarare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso si renderebbe necessario un esame sulla fondatezza della censura pienamente compatibile con il concorrente accertamento di una delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. Questa ipotesi ricostruttiva è stata tuttavia smentita da un ulteriore intervento delle Sezioni unite. La Corte ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 606.3 c.p.p. impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione **qualunque ne sia la causa**, ivi compresa, dunque, la manifesta infondatezza dei motivi: la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. sarebbe pertanto immancabilmente preclusa¹⁵. Secondo le Sezioni unite, sarebbe arbitrario assegnare alla "manifesta infondatezza" una collocazione autonoma rispetto alle altre cause di inammissibilità previste dalla legge, situandola in una sorta di "zona grigia" a cavallo tra inammissibilità e infondatezza. In particolare, sarebbe un errore ritenere che la distinzione possa venire effettuata sulla base del diverso grado di approfondi-

¹² «La sentenza malamente impugnata diventa definitiva già a partire dal momento in cui si verifica la relativa causa di inammissibilità»: ORLANDI 2005, 76.

¹³ *Ex plurimis*, Cass. 9.6.2003, Brambilla; Cass. 21.10.1999, Faroni; Cass. 4.6.1999, Tonicello; Cass. 5.2.1999, Zampella; Cass. 12.11.1998, Scarsi; Cass. 22.4.1997, Pace. Coerentemente (v. ORLANDI 2005, 58), la Corte ne deduce che l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non potrebbe essere dichiarata neppure se «maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice»: così Cass. 4.6.2008, Rayyan, e Cass., Sez. un., 22.3.2005, Bracale.

¹⁴ Cass., Sez. un., 30.6.1999, Piepoli.

¹⁵ Cass., Sez. un., 22.11.2000, De Luca. Conformi, tra le molte, Cass. 20.1.2004, Tricomi; Cass. 20.11.2003, Viola; Cass. 27.11.2002, Laforè; Cass. 28.1.2002, Lo Nigro. Con specifico riferimento all'inammissibilità per assoluta genericità delle doglianze, v. per tutte Cass., Sez. un., 22.3.2005, Bracale; Cass., Sez. un., 27.6.2001, Cavalera; Cass. 29.11.2000, Maglieri; Cass., Sez. un., 24.6.1998, Verga.

mento degli atti processuali richiesto per il suo accertamento: come tutte le cause di inammissibilità, anche la manifesta infondatezza prescinderebbe da ogni scrutinio sul contenuto del ricorso, risolvendosi nella mera constatazione dell'assenza di requisiti di legge.

All'opinione che distingue tra giudicato e irrevocabilità si può agevolmente ribattere che nulla, nel lessico del legislatore e nella sistematica del codice, autorizza a effettuare una simile distinzione¹⁶. I principali argomenti addotti a sostegno di tale distinzione vengono ricavati, del resto, dalla disciplina della c.d. formazione progressiva del giudicato: ma come vedremo tra breve¹⁷, una corretta esegesi di tale disciplina smentisce l'esistenza della dicotomia.

La verità è che l'indirizzo seguito dalla Corte di cassazione sembra dettato, più che da una rigorosa lettura del dato normativo, da **ragioni di ordine pratico**, fondate sull'esigenza di **scoraggiare il ricorso ad impugnazioni meramente dilatorie**, volte ad ottenere una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.* di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si vuole evitare, in altre parole, che la difesa proponga impugnazioni manifestamente infondate e pretestuose al solo scopo di far maturare i termini prescrizionali e "costringere" il giudice di legittimità a prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p. Si tratta di un'esigenza certamente comprensibile: ma la forzatura del dato normativo appare evidente e non può non essere stigmatizzata.

È significativo, al riguardo, che le Sezioni unite, chiamate a stabilire i rapporti tra inammissibilità dell'impugnazione e **remissione della querela**, abbiano concluso per la prevalenza della declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. rispetto alla declaratoria di inammissibilità del gravame (salvo che non si tratti di impugnazione presentata tardivamente), privilegiando una linea interpretativa che tende a far coincidere, in questo peculiare ambito, il momento del passaggio in giudicato della sentenza con quello della sua irrevocabilità¹⁸. A sostegno di tale opinione, la Corte di cassazione ha valorizzato la peculiare natura – rispetto alle altre cause estintive – della remissione di querela, sottolineando come quest'ultima si risolva in un autentico diritto della persona offesa a porre nel nulla una condizione necessaria per l'esercizio dell'azione penale. In quest'ottica, l'esigenza di attribuire alla volontà del querelante la massima efficacia sul piano degli effetti giuridici ha suggerito alla Suprema Corte di attenuare il rigore dell'orientamento espresso in tema di inammissibilità del gravame e applicabilità dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, le Sezioni unite, lungi dal rivedere il quadro teorico posto a fondamento della tesi che scinde passaggio in giudicato e irrevocabilità della sentenza, hanno fatto leva sulla disciplina sostanziale della remissione di querela, ravvisando in essa decisivi connotati di peculiarità. Questi i passaggi argomentativi cruciali della sentenza: (a) secondo il disposto dell'art. 152.3 c.p., la remissione di querela può intervenire solo prima della condanna; (b) per «condanna» dovrebbe intendersi, in questo specifico contesto, la sentenza irrevocabile, costituente titolo per l'esecuzione della pena; (c) l'inam-

¹⁶ Cfr. CORBI 1992, 84: «né il codice di procedura penale né il codice penale definiscono il concetto di cosa giudicata in maniera indipendente e diversificata da quello di irrevocabilità». L'art. 624 c.p.p., ad esempio, nel definire le parti di sentenza non annullate dalla Corte di cassazione (e prive di connessione essenziale con le parti annullate), usa indifferentemente l'espressione "parti che acquistano autorità di cosa giudicata" e parti "che diventano irrevocabili".

¹⁷ *Infra*, § 2.

¹⁸ Cass., Sez. un., 25.2.2004, Chiasserini. Nello stesso senso Cass. 28.4.2010, Lo Conte; in precedenza, Cass. 4.6.2003, Torrielli; Cass. 26.2.2003, Berton; Cass. 31.5.2002, Malfatto; *contra* Cass. 30.9.2003, Tomba; Cass. 7.4.2003, Silvestris.

missibilità del gravame (dovuta a causa diversa dall'inosservanza del termine per proporla), non comportando l'esecutorietà della sentenza, lascerebbe dunque intatta, in presenza di una remissione di querela ritualmente accettata dall'imputato, l'operatività dell'art. 129 c.p.p. Nella misura in cui duplica il concetto di giudicato, con l'effetto di affiancare alla nozione di carattere generale ricavata dalle norme del codice di rito quella desunta dall'art. 152.3 c.p., "valida" solo ai fini circoscritti, tale percorso logico appare piuttosto artificioso: la soluzione più corretta – inutile sottolinearlo – sarebbe stata quella di smentire *tout court* la dicotomia tra passaggio in giudicato ed irrevocabilità della sentenza, per affermare, sulla base dell'art. 648 c.p.p., la coincidenza dei due momenti. Esce rafforzata, dunque, l'impressione che a guidare le Sezioni unite siano state soprattutto ragioni di "equità": intervenuta la remissione di querela, la scelta di negare all'imputato il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sembra connotarsi in termini di "ingiustizia" alla luce del fondamento politico-criminale di tale causa estintiva del reato. Stretta fra l'esigenza di conferire il massimo risalto alla volontà della persona offesa e la necessità di salvaguardare l'impianto teorico in precedenza messo a punto, la Corte di cassazione ha seguito una linea di compromesso, che, tuttavia, per le basi concettuali su cui è costruita, presta il fianco a forti obiezioni¹⁹.

Non è questa, d'altra parte, l'unica situazione nella quale il giudice di legittimità fatica a tenere fede alle proprie premesse. Il riferimento è alle ipotesi in cui – nel periodo di tempo compreso tra la proposizione dell'impugnazione inammissibile e la pronuncia dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità – sopravvengano la **morte del reo**, l'**abolitio criminis** o la declaratoria di **illegittimità costituzionale della norma incriminatrice**. In simili evenienze, la Corte ritiene che «ven[ga] meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato»: non vi sarebbe dunque spazio per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, presupponendo tale declaratoria «la formale permanenza di una *res iudicanda*»²⁰.

Sulla questione incide oggi – dopo l'approvazione della l. 26 marzo 2001, n. 128 – la nuova disciplina della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione. **L'art. 610 c.p.p.**, così come riformato dalla l. n. 128/2001, prevede attualmente che il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna a un'apposita sezione (la cosiddetta "settima sezione", o "sezione-filtro"). Compito della sezione-filtro è appunto quello di dichiarare l'inammissibilità ravvisata *prima facie* dal presidente: se non condivide questa sommaria valutazione – cioè se ritiene che il ricorso sia, in realtà, ammissibile –, essa deve rimettere gli atti al presidente, che provvederà ad assegnare il ricorso ad altra sezione. Questa disciplina sembrerebbe effettivamente postulare una sorta di precedenza logica della declaratoria di

¹⁹ Che nel definire il concetto di sentenza irrevocabile la Corte di cassazione tenda a farsi guidare dalle mutevoli esigenze del caso concreto è confermato da Cass. 14.1.2005, Di Matteo. Appellandosi alla sentenza in commento delle Sezioni unite, e dimenticando tutta la restante giurisprudenza *in subiecta materia*, il giudice di legittimità ha escluso che tra i soggetti da considerare già definitivamente condannati alla data di entrata in vigore della l. 1 agosto 2003, n. 207 – beneficiari, in quanto tali, della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva (c.d. "indultino") – potessero farsi rientrare coloro che prima dell'agosto 2003 avevano presentato un'impugnazione inammissibile per cause originarie, dichiarata tale dopo l'entrata in vigore della legge.

²⁰ Così Cass. 15.12.1999, El Quaret, condivisa da Cass. 3.4.2000, Pahor. In termini analoghi Cass. 21.5.2008, Gironi, e Cass. 27.9.2002, Buscemi. Secondo Cass. 6.3.2008, Boujlaib, alle medesime conclusioni sarebbe lecito pervenire nell'ipotesi di norma incriminatrice inapplicabile perché incompatibile con la normativa comunitaria (v. però, in senso contrario, con riferimento a quest'ultima fattispecie, Cass. 28.5.2000, Gueye; con riferimento a un'ipotesi di depenalizzazione, Cass. 25.1.2001, Varas Mendoza).

inammissibilità sul proscioglimento, dal momento che la sezione-filtro non è investita di poteri decisori pieni e non può emanare la sentenza *ex art. 129 c.p.p.* Si direbbe, cioè, che il legislatore del 2001 abbia voluto ribadire – anche, per così dire, sul piano “logistico”²¹ – il principio secondo cui la valutazione di ammissibilità/inammissibilità dell’impugnazione è pregiudiziale rispetto ad ogni altra decisione del giudice *ad quem*. Per riaffermare il primato del proscioglimento sulla declaratoria di inammissibilità, l’unica via è ritenere che la sezione-filtro debba rimettere gli atti al presidente a norma dell’art. 610.1 ult. parte c.p.p. non solo quando non ravvisi alcuna inammissibilità, ma anche quando ravvisi l’inammissibilità e, contemporaneamente, una possibile causa di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*²².

1.3. Decisioni della corte di cassazione e irrevocabilità della sentenza impugnata

Se, come già accennato, l’impugnazione ordinaria è ammessa ed è stata proposta in forma di **ricorso per cassazione**, ma è stata dichiarata inammissibile oppure rigettata dal giudice di legittimità, la sentenza è irrevocabile «dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso» (art. 648.2 c.p.p.).

L’art. 648.2 c.p.p. non opera alcuna distinzione relativa al fatto che la sentenza impugnata sia una sentenza di proscioglimento oppure di condanna, benché la decisione del giudice di legittimità sia passibile, in questo secondo caso, di **ricorso straordinario per errore di fatto** fino al centottantesimo giorno successivo al suo deposito (art. 625-*bis*.2 c.p.p.). Una parte della dottrina ne deduce che l’introduzione di tale rimedio nel sistema processuale penale (avvenuta con l’art. 6 l. n. 128/2001) abbia lasciato inalterate le tradizionali dinamiche dei rapporti tra *decisum* della Corte Suprema e formazione del giudicato²³: la sentenza di condanna impugnata diventerebbe tuttora irrevocabile – ed eseguibile – fin dal giorno in cui la corte di cassazione pronuncia l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso, pur trattandosi di un’efficacia esecutiva inevitabilmente «provvisoria e condizionata», perché destinata a «consolida[rsi] soltanto dopo che sia decorso il termine semestrale previsto dall’art. 625-*bis* c.p.p.»²⁴. In prospettiva contraria, si è fatto invece rilevare come talune caratteristiche strutturali e funzionali del ricorso straordinario per errore di fatto – segnatamente, il suo essere sottoposto a un termine perentorio di presentazione decorrente dal deposito del provvedimento, e il suo essere indirizzato non già «a far valere circostanze sopravvenute o precedentemente ignote», ma alla rimozione di «vizi radicati nella decisione censurata»²⁵ – svelino la natura di impugnazione “ordinaria” del rimedio di cui all’art. 625-*bis* c.p.p., a dispetto della

²¹ Cfr. SCOMPARIN 2008, 301 s.

²² Così ancora SCOMPARIN 2008, 301 s.

²³ CHIAVARIO 2009, 579.

²⁴ Così GAITO-RANALDI 2005, 77 s. Ad analoghe conclusioni – sul presupposto (condiviso da DEAN 2004, 63) del carattere straordinario del rimedio disciplinato dall’art. 625-*bis* c.p.p. – perviene la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. 7.4.2006, Calzone, che ne ha dedotto l’impossibilità di dichiarare la prescrizione.

²⁵ CAPONE 2005, 184.

sua stessa denominazione codicistica: il che escluderebbe alla radice ogni possibilità di ritenere che il processo si sia concluso con una decisione irrevocabile²⁶.

In ogni caso, l'art. 625-bis.2 c.p.p. stabilisce che «la presentazione del ricorso **non sospende gli effetti del provvedimento**», salva la possibilità per la corte di «provvede[re] con ordinanza, nei casi di eccezionale gravità, alla sospensione». Nella parte in cui allude alla mancata sospensione di effetti già attuali – o, quanto meno, suscettibili di prodursi immediatamente –, tale previsione normativa suona a conferma della prima opinione: pendente il termine per proporre il ricorso straordinario, la sentenza impugnata in cassazione va considerata (seppur provvisoriamente) irrevocabile ed eseguibile²⁷. Ciò non toglie che la soluzione normativa adottata dal legislatore del 2001 possa suscitare perplessità di ordine costituzionale in rapporto all'art. 27.2 Cost. («l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»), in quanto la norma sovraordinaria non sembra tollerare l'esecuzione di una sentenza di condanna che non «abbia superato tutti i controlli [ordinariamente] previsti per verificare l'eventuale sussistenza di vizi formali o sostanziali»²⁸.

È scontato, infine, che non precluda l'irrevocabilità e l'esecutività della sentenza di condanna la possibilità che venga denunciato dalle parti o rilevato dalla corte di cassazione – «in ogni momento» – l'**errore materiale** contenuto nel provvedimento del giudice di legittimità (art. 625-bis.2 c.p.p.).

2. | La formazione progressiva del giudicato penale

2.1. Termini e rilevanza della questione

Di una possibile **formazione progressiva del giudicato penale** – ovvero, con espressione sostanzialmente equivalente²⁹, del possibile formarsi di un **giudicato parziale** in ambito processuale penale – è possibile parlare in due diverse accezioni: (a) alludendo all'eventualità che *capi diversi di una medesima sentenza* passino in giudicato in momenti differenti dell'*iter* procedimentale; (b) alludendo all'eventualità che *punti diversi di un medesimo capo di sentenza* passino in giudicato in momenti differenti del medesimo *iter*.

²⁶ JANNELLI 2005, 616 s. Va anche osservato che nell'art. 625-bis c.p.p. manca una norma corrispondente all'art. 391-bis.3 c.p.c., ai sensi del quale «la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto».

²⁷ Il senso della disposizione in commento si direbbe appunto questo: precisare che la sentenza di condanna, immediatamente eseguibile nonostante la possibilità che venga proposto il ricorso straordinario per errore di fatto, *rimane eseguibile* anche se il ricorso straordinario viene effettivamente proposto.

²⁸ Così CAPONE 2005, 217 s., che nota, invece, come l'eseguibilità delle sentenze di condanna che siano risultate immuni da vizi all'esito delle impugnazioni ordinarie non possa ritenersi contrastante con l'art. 27.2 Cost. «anche se la legge prevede ulteriori rimedi per l'eventuale insorgenza di circostanze sconosciute all'epoca del precedente giudizio». Di avviso diverso GIALUZ 2005, 147 s., che ritiene «pienamente legittima» la scelta codificata nell'art. 625-bis c.p.p. «considerato che il ricorso per errore di fatto è diretto a far valere un vizio che ha un'incidenza statistica piuttosto limitata»: per questa stessa ragione, sarebbe stata l'opzione contraria a suscitare dubbi di costituzionalità, in relazione al principio della durata ragionevole del processo (art. 111.2 Cost.).

²⁹ Ma v. JANNELLI 2005, 599 nota 16.

Per **capo** di sentenza si intende l'insieme delle statuizioni che nell'ambito della sentenza penale sono riferite ad un singolo imputato e ad una singola imputazione. Più esattamente, tale nozione ricomprende il complesso delle disposizioni riferite a ciascuna delle diverse azioni – penale, civile o relativa all'applicazione delle misure di sicurezza – che nel processo penale possono venire esercitate in relazione a un singolo fatto e a un singolo imputato. Ciò in quanto «nel codice la parola “capo” è usata anche per definire il complesso di disposizioni concernenti le misure di sicurezza o la decisione sulla azione civile riparatoria»³⁰ (cfr. ad esempio, rispettivamente, l'art. 579 c.p.p. e gli artt. 578 e 622 c.p.p.). La sentenza che contiene più capi penali viene definita *plurima* o *pluricefala* o *cumulativa*. Soggettivamente cumulativa è la sentenza concernente un solo reato attribuito a più imputati in concorso o cooperazione tra loro. Oggettivamente cumulativa è la sentenza concernente più reati attribuiti a un solo imputato. Soggettivamente e oggettivamente cumulativa è la sentenza che concerne più reati attribuiti a più imputati.

Per **punto** di sentenza si intende invece ogni singola statuizione che, nell'ambito del capo della sentenza, sia «suscettibile di autonoma considerazione»³¹ (ad esempio, l'affermazione di responsabilità dell'imputato, la quantificazione della pena inflitta, il giudizio di sussistenza di una circostanza aggravante, ecc.). Si dice, infine, **questione** il nucleo decisionale corrispondente a ciascuna delle molteplici alternative decisorie astrattamente prospettabili in rapporto a un medesimo punto della sentenza (ad esempio, a ciascuna delle qualificazioni giuridiche astrattamente attribuibili al fatto oggetto di contestazione).

Interrogarsi sulla possibilità che il giudicato si formi progressivamente significa dunque domandarsi: (a) se nell'ambito di una sentenza soggettivamente e/o oggettivamente cumulativa possano coesistere, in un dato momento dello sviluppo procedimentale, capi già passati in giudicato e capi non ancora passati in giudicato; (b) se nell'ambito di un singolo capo di sentenza possano coesistere, in un dato momento dello sviluppo procedimentale, punti già passati in giudicato e punti non ancora passati in giudicato.

Il problema si pone essenzialmente in due ipotesi: (A) quando la sentenza o il capo di sentenza siano stati **impugnati solo in parte** dagli aventi diritto; (B) quando la sentenza o il capo di sentenza, avendo formato oggetto di ricorso per cassazione, siano stati **annullati solo in parte** dalla corte di legittimità, con rinvio ad altro giudice a norma degli artt. 623 s. c.p.p. Combinando le due coppie di variabili possiamo dunque ipotizzare quattro diverse situazioni:

(A1) sentenza cumulativa della quale vengano **impugnati solo alcuni capi** (o un unico capo).

L'ipotesi consente un'ulteriore suddivisione a seconda che il cumulo sia oggettivo, soggettivo o misto: (A1a) Tizio viene condannato con la stessa sentenza per due diversi reati, ma propone appello o ricorso per cassazione precisando (art. 581 lett. a c.p.p.) che l'impugnazione si riferisce a uno solo dei due capi penali della sentenza; (A1b) Tizio e Caio sono condannati con la stessa sentenza per lo stesso reato, ma solo Tizio impugna; (A1c) Tizio e Caio sono condannati con la stessa sentenza per due diversi reati, ma solo Tizio impugna;

³⁰ PETRELLA 1965, 547.

³¹ Così ad esempio Cass. 20.2.2004, Ragusa; Cass. 12.1.2001, Palmieri; Cass., Sez. un., 19.1.2000, Tuzzolino (in motivazione); Cass. 27.10.1999, Kardhiqi; Cass. 3.3.1994, Devoto.

(A2) sentenza cumulativa della quale vengano **annullati in cassazione solo alcuni capi** (o un unico capo).

Anche qui l'ipotesi può essere frazionata in ragione del tipo di cumulo: (A2a) giudicando del ricorso di Tizio contro i due (o più) capi della medesima sentenza che lo riguardano, la corte di cassazione ne annulla uno solo (o solo alcuni); (A2b) giudicando dei ricorsi di Tizio e di Caio contro i due capi della sentenza che concernono il reato contestato ai due coimputati a titolo di concorso o cooperazione, la corte di cassazione annulla solo il capo di sentenza che riguarda Tizio; (A2c) giudicando dei ricorsi di Tizio e di Caio contro i due (o più) capi della sentenza che concernono i due (o più) reati autonomamente contestati ai due coimputati, la corte di cassazione annulla solo il capo (o i capi) di sentenza che concernono Tizio;

(B1) capo di sentenza del quale vengano **impugnati solo alcuni punti** (o un unico punto).

Ad esempio, Tizio viene condannato a una pena PX per il reato RX, ma propone appello lamentando solo l'eccessività della sanzione inflitta e/o l'erroneo riconoscimento della sussistenza di una determinata circostanza aggravante;

(B2) capo di sentenza del quale vengano **annullati in cassazione solo alcuni punti** (o un unico punto).

Ad esempio, Tizio, condannato a una pena PX per il reato RX, propone ricorso per cassazione lamentando l'esistenza di vizi motivazionali (art. 606 lett. e c.p.p.) in ordine sia all'affermazione di responsabilità, sia alla determinazione della sanzione inflitta, sia al riconoscimento della sussistenza di una determinata circostanza aggravante: ma la corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza accogliendo il solo motivo concernente la quantificazione della pena.

In tutte queste situazioni, la domanda che ci si deve porre è sempre la stessa: i capi e i punti della sentenza che non siano stati impugnati dall'avente diritto o non siano stati annullati dalla corte di cassazione passano in giudicato?

Come meglio vedremo in seguito, l'**importanza del quesito** è fondamentale sotto due diversi profili. Ammettere il passaggio in giudicato dei capi e dei punti non impugnati o non annullati significa infatti riconoscere: (a) che in relazione a tali capi e punti bisogna **attivare la procedura esecutiva**; (b) che l'**affermazione di responsabilità** dell'imputato in essi eventualmente contenuta **non può più essere contestata** neppure nell'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione o del rinvio ravvisi la sussistenza (intesa come preesistenza o come sopravvenienza) di una delle cause di non punibilità cui allude l'art. 129 c.p.p. La prima conclusione deriva dal nesso inscindibile che lega l'irrevocabilità del *decisum* alla sua esecuzione (artt. 648 e 650.1 c.p.p.: «le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili»); la seconda dal rilievo che l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità – operando «in ogni stato e grado del processo» – incontra nella formazione del giudicato penale il suo limite fisiologico.